

Codice A1824B

D.D. 4 agosto 2026, n. 1519

Acquisizione del gestionale per la tracciabilità dei beni, il monitoraggio della consistenza dei magazzini e delle giacenze ed il tracciamento conferimenti dei beni fuori uso come rifiuti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 36/2023, tramite il MePA. Determinazione a contrarre e di affidamento - Importo contrattuale di euro 13.775,00 o.f.e. Impegno della somma compl..



ATTO DD 1519/A1824B/2026

DEL 04/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Acquisizione del gestionale per la tracciabilità dei beni, il monitoraggio della consistenza dei magazzini e delle giacenze ed il tracciamento conferimenti dei beni fuori uso come rifiuti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 36/2023, tramite il MePA. Determinazione a contrarre e di affidamento – Importo contrattuale di euro 13.775,00 o.f.e. Impegno della somma complessiva di euro 16.805,50 sul Cap. 139705 del bilancio gestionale 2026-2028 sull'esercizio anno 2026. CIG BC95514CB2

Premesso che:

l'articolo 1 della legge regionale 18/2024 prevede che la Regione esegua interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico con l'impiego degli addetti forestali;

nella distribuzione delle competenze interne, la Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. n. 23/2008, con la D.G.R. n. 37-1089 del 6 maggio 2025, ha attribuito al Settore Lavori forestali e vivai le competenze in materia di gestione dei citati addetti forestali dipendenti della Regione con tutti i relativi adempimenti connessi, tra cui, tra gli altri, quelli inerenti l'acquisizione dei servizi strumentali all'esecuzione dei lavori nei cantieri e nei vivai forestali;

a tale proposito, è emersa la necessità di acquisire un software per la gestione dei beni e delle attrezzature utilizzati dagli addetti forestali, compresa la gestione del magazzino;

in particolare, l'acquisizione di un gestionale è basilare per effettuare il passaggio ad un sistema centralizzato e digitale di gestione dei beni in uso al Settore;

in tal modo, tutti i passaggi dei beni sarebbero registrati dal software gestionale, consentendo la tracciabilità dei beni, il monitoraggio della consistenza dei magazzini e delle giacenze ed il tracciamento conferimenti dei beni fuori uso come rifiuti;

il nuovo sistema di gestione consentirebbe un più attento monitoraggio dell'uso dei beni, un razionale utilizzo delle risorse a disposizione e la possibilità di programmare adeguatamente gli acquisti in considerazione del fabbisogno effettivo individuato tramite il software stesso;

Considerato che:

per un avvio ed un uso adeguato ad una valutazione di efficacia ed utilità del software si ritiene congrua una durata contrattuale per il periodo 2026 -2028;

è stato redatto il progetto per l'acquisizione del servizio gestionale software per la tracciabilità dei beni, il monitoraggio della consistenza dei magazzini e delle giacenze ed il tracciamento conferimenti dei beni fuori uso come rifiuti, allegato alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale;

il progetto stesso definisce l'oggetto, la natura e la finalità del servizio **sopraindicato** ed indica il prezzo stimato per l'acquisizione, pari ad un importo complessivo di euro 13.775,00 o.f.e.;

Considerato, altresì, che:

ai sensi dell'art. 48, c. 2, del d.lgs. 36/2023, non sussiste, in considerazione del valore stimato, delle caratteristiche tecniche e del luogo di esecuzione, un interesse transfrontaliero certo per il contratto in oggetto;

è necessario, per le ragioni anzidette, procedere all'affidamento del servizio sopra indicato, tramite l'utilizzo della piattaforma di approvvigionamento digitale MePA;

l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 140.000,00, si proceda ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023, prevede che, nel caso di affidamento diretto, l'adozione della decisione di contrarre e dell'atto di affidamento avvenga con unico atto;

Dato atto che:

sussistono i presupposti per procedere ad affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, essendo l'importo del servizio/della fornitura inferiore ad euro 140.000,00;

in considerazione del valore dell'affidamento, inferiore ad euro 140.000,00, non risulta obbligatorio l'inserimento nella programmazione triennale di cui all'art. 37, co. 3, del d.lgs. n. 36/2023;

non sono attive convenzioni Consip s.p.a. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di acquisizione, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto, sotto soglia comunitaria, in via autonoma;

Dato, inoltre, atto che:

è stato invitato a presentare offerta l'operatore economico TeamSystem s.p.a., con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro (PU), Cod.Fisc./P.IVA 01035310414, specializzato in produzione e fornitura di sistemi informativi gestionali;

entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta l'operatore economico suindicato ha validamente presentato la propria offerta, per un importo del servizio pari ad euro 13.775,00 o.f.e., riferito alla messa a disposizione dei sistemi gestionali dal 2026, con effetto perdurante anche negli anni 2027-2028;

la suindicata offerta risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione regionale sulla base di un confronto dei prezzi per prestazioni simili rilevati sul web;

è stato rispettato il principio di rotazione in quanto l'operatore economico non è risultato affidatario in occasione di affidamenti effettuati dalla Regione Piemonte nell'ultimo triennio, avente ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico;

Accertato che:

l'operatore economico ha presentato la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione, di cui agli artt. 94 e s.s. del d.lgs. n. 36/2023;

è stato acquisito, attraverso la piattaforma MePA, il seguente CIG BC95514CB2;

l'affidamento avviene nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura e che, a fronte della possibile presenza di rischio ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008, così come integrato dal d.lgs. 106 del 3 agosto 2009, viste le modalità di svolgimento della fornitura in oggetto, non risulta necessario redigere il "DUVRI";

Ritenuto

di affidare, per quanto sopraindicato, il servizio in oggetto per l'importo complessivo di euro 13.775,00 o.f.e. oltre IVA al 22% pari ad euro 3.030,50 (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), all'operatore economico TeamSystem s.p.a., con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro (PU), Cod.Fisc./P.IVA 01035310414, consistente nella fornitura dei sistemi gestionali completi a partire dal 2026 e con possibilità d'uso negli anni 2027 e 2028;

di esonerare l'operatore dalla prestazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, in ragione della comprovata e notoria solidità dell'operatore economico affidatario;

- di impegnare la somma complessiva di euro 16.805,50 o.f.i., di cui: euro 13.775,00 per il servizio, euro 0,00 per costi della sicurezza; euro 3.030,50 per IVA al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) a favore TeamSystem s.p.a., con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro (PU), Cod.Fisc./P.IVA 01035310414 (cod. 330414) sul capitolo 139705 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026. La cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) nella persona dell'ing. Franco Brignolo, che svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

Dando atto:

- che la scadenza delle obbligazioni ricade rispettivamente nell'esercizio 2026;
- che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs.118/2011;
- che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dell'avvenuta verifica della capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo 139705 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, e della compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- che la stipulazione del contratto avrà luogo per mezzo di scrittura privata mediante "Documento di stipula" generato dal MePA.

Vista la nota prot. n. 00010666 del 12/03/2025 con la quale il Dirigente Ing. Franco Brignolo è stato delegato dal Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ad effettuare gli impegni di spesa ad effettuare gli impegni di spesa sui capitoli inseriti nella missione 9, programma 9.05 del Bilancio regionale.

Attestate l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023, e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- D.G.R. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";
- L.r. n. 2 del 03/02/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026) e norme collegate";
- L.r. n. 3 del 03/02/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- D.G.R. n. 1-2209 del 09/02/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13, Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria".;

determina

di approvare il capitolato del servizio in oggetto, di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, l'appalto per l'esecuzione del servizio sopraindicato, consistente nella fornitura dei sistemi gestionali completi a partire dal 2026 e con possibilità d'uso negli anni 2027 e 2028, all'operatore economico TeamSystem s.p.a., con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro (PU), Cod.Fisc./P.IVA 01035310414, per l'importo contrattuale di di euro 13.775 o.f.e. oltre IVA al 22% pari ad euro 3.030,50 (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972);

di dare atto che la stipulazione del contratto avrà luogo per mezzo di scrittura privata mediante "Documento di stipula" generato dal sistema MePA, sottoscritto e caricato a sistema dal Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 18, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023;

di provvedere al pagamento nei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

di individuare il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) nella persona dell'ing. Franco Brignolo, che svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.);

di impegnare la somma complessiva di euro 16.805,50 o.f.i., di cui: euro 13.775,00 per il servizio, euro 0,00 per costi della sicurezza; euro 3.030,50 per IVA al 22% (soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972) a favore TeamSystem s.p.a., con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro (PU), Cod.Fisc./P.IVA 01035310414 (cod. 330414) sul capitolo 139705 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026. La cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Dati di amministrazione trasparente:

Beneficiario: TeamSystem s.p.a., con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro (PU);

Cod.Fisc./P.IVA 01035310414;

Importo: euro 13.775,00 o.f.e.;

Dirigente Responsabile: Ing. Franco Brignolo.

Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.36/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 36/2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Capitolato-1.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CAPITOLATO

per il servizio fornito da Maestrale Consulting SRL

Richiesta di Offerta con acquisto diretto su MePa

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del **servizio d'uso del software gestionale**, consistente sinteticamente nella fornitura dei sistemi gestionali completi a partire dal 2026 e con possibilità d'uso negli anni 2027 e 2028 (**software Business base di TeamSystems.p.a.**).

1.2 L'appalto è finalizzato ad ottenere un razionale utilizzo delle risorse a disposizione e la possibilità di programmare adeguatamente gli acquisti in considerazione del fabbisogno effettivo individuato tramite il software stesso.

1.3 L'esecuzione dovrà avvenire a regola d'arte, nel pieno rispetto della normativa vigente (nazionale ed europea), nonché delle prescrizioni e degli standard di qualità definiti nel presente Capitolato e compatibilmente con le modalità di erogazione del servizio previste dall'offerta commerciale e dalle condizioni generali di Maestrale consulting s.r.l..

ART. 2 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

2.1 Il contratto viene stipulato mediante la piattaforma MePA.

Art. 3 - DURATA E AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 L'esecuzione del servizio dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio. L'appalto ha una durata di 883 giorni, fatti salvi eventuali casi di sospensione o proroga nei limiti di legge.

3.2 L'operatore economico è tenuto a conformarsi alle istruzioni fornite dal RUP/DEC. In caso di grave inadempimento agli obblighi di avvio o esecuzione, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023. L'Ente si riserva altresì il diritto di recesso unilaterale in qualunque tempo, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023.

Art. 4 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DA ESSO DERIVANTI

4.1 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, c. 12, del d.lgs. 36/2023.

4.2 Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dall'art. 120, c. 12, del d.lgs. 36/2023 e della l. 52/1992, e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

4.3 In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

4.4 Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai punti 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di affidamento, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 5 PRESTAZIONI NON PREVISTE E VARIAZIONI

5.1 L'operatore economico è tenuto, a sua cura e spese, a segnalare per iscritto al R.U.P., dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali attività differenti e/o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente Capitolato.

5.2 In caso di necessità ed urgenza, il R.U.P. potrà apportare modifiche alle prestazioni pattuite, cui l'operatore economico dovrà dare attuazione con decorrenza immediata. Il R.U.P. ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia, applicando le norme di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023. Permane la facoltà dell'operatore economico di presentare, in forma scritta ed entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi, le osservazioni che ritiene opportune.

5.3 L'operatore economico dovrà provvedere alle variazioni e/o all'esecuzione delle prestazioni non previste solamente dopo averne ricevuto l'ordine scritto e firmato dal R.U.P.

5.4 Oltre all'aggiornamento, positivo o negativo, del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l'operatore economico non avrà diritto a nessun'altra indennità.

5.5 Se non disposta dal R.U.P. e preventivamente approvata dall'Ente, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dall'operatore economico. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di ogni sorta e, ove il R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'operatore economico, della situazione originaria preesistente, nel rispetto delle disposizioni dallo stesso R.U.P. dettate.

Art. 6 OBBLIGHI E REQUISITI DELL'AFFIDATARIO

6.1 L'Affidatario deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, in base alle prescrizioni di cui al contratto ed al presente capitolato, ed alle clausole negoziali essenziali riportate nelle Condizioni generali di contratto del MePA.

6.2 La sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, delle norme che regolano il presente affidamento, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della prestazione.

6.3 La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione del contratto da parte dell'affidatario equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della prestazione.

6.4 L'operatore economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Piemonte da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme.

6.5 L'operatore economico si obbliga, in particolare, a:

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, e a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali.

6.7 L'operatore economico affidatario si impegna:

- a rispettare la D.G.R. 31 gennaio 2025, n. 11-739 "*Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027*" e s.m.i., in cui è confluito il Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza della Regione Piemonte;
- a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale, adottato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014;
- a rispettare quanto disposto dall'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di pantouflage).

6.8 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. 36/2023. La verifica della sussistenza dei requisiti avverrà tramite il servizio ANAC "Fascicolo virtuale dell'operatore economico 2.0".

6.9 In merito ai requisiti di idoneità professionale di cui al co. 1 dell'art. 100 del d.lgs. 36/2023, è stato riscontrato che codesto operatore economico risulta iscritto nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è individuato nella persona dell'Ing. Franco Brignolo, che svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.).

7.2 Al RUP, nelle funzioni di DEC, spettano il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, con l'obiettivo di garantire che le prestazioni siano eseguite a regola d'arte e in conformità al principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023. Egli assicura la verifica di conformità delle attività rispetto ai documenti contrattuali e alle specifiche tecniche del Capitolato.

7.3 Il RUP/DEC compete, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023, l'adozione degli ordini di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, nonché il rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni e del certificato di verifica di conformità o attestato di regolare esecuzione di cui all'art. 116 del Codice.

7.4 Il RUP/DEC esercita l'attività di vigilanza e controllo sull'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali per l'intera durata dell'appalto. Ha la facoltà di disporre, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezioni e sopralluoghi presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni per accertare l'osservanza delle disposizioni contrattuali e delle norme di legge, ivi incluse quelle in materia di sicurezza e igiene del lavoro (d.lgs. 81/2008). L'Operatore economico è obbligato a prestare la massima collaborazione e a consentire il libero accesso ai siti e alla documentazione tecnica.

7.5 L'Operatore economico è tenuto all'osservanza delle disposizioni impartite dal RUP/DEC mediante ordini di servizio. L'inosservanza di tali disposizioni potrà essere contestata come inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

7.6 Gli ordini e le disposizioni sono impartiti di norma in forma scritta digitale tramite PEC o mediante i sistemi telematici in uso. In casi di assoluta e motivata urgenza, il RUP/DEC può impartire istruzioni verbali, le quali dovranno essere confermate per iscritto entro le successive 48 (quarantotto) ore, a pena di inefficacia. Resta ferma la responsabilità dell'Operatore economico nell'attuare tempestivamente le misure necessarie a salvaguardare l'incolumità pubblica o l'integrità dei beni dell'Ente.

Art. 8 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

8.1 L'Operatore economico non può, per nessun motivo e in alcuna circostanza, sospendere o rallentare arbitrariamente l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

8.2 Il RUP, nelle funzioni di DEC, può disporre la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 121, co. 1, del d.lgs. 36/2023, qualora ricorrano circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipula, che impediscano temporaneamente che le prestazioni siano eseguite a regola d'arte. La sospensione può essere altresì disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti pubblici o gravi motivi di ordine tecnico-amministrativo.

8.3 Della sospensione deve essere redatto apposito verbale, ai sensi dell'Allegato II.14 del Codice, sottoscritto dal RUP/DEC e dall'Operatore economico. Il verbale deve indicare:

- le ragioni specifiche della sospensione e la loro imputabilità;
- lo stato di avanzamento delle prestazioni già effettuate;
- le cautele adottate per garantire la conservazione dei beni e la ripresa dell'esecuzione senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante;
- l'elenco dei mezzi e degli strumenti eventualmente lasciati in custodia presso i luoghi di esecuzione.

8.4 La ripresa dell'esecuzione è ordinata dal RUP/DEC non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione. L'ordine di ripresa è impartito con verbale che fissa il nuovo termine contrattuale, rideterminato in ragione della durata della sospensione.

8.5 Qualora la sospensione, non imputabile all'Operatore economico, si protragga per un periodo superiore a un quarto della durata complessiva del contratto o, in ogni caso, superi i sei mesi consecutivi, l'Affidatario ha facoltà di richiedere la risoluzione del contratto senza indennità, ai sensi dell'art. 121, comma 5, del d.lgs. 36/2023. Qualora la Stazione Appaltante si opponga alla risoluzione, l'Operatore avrà diritto al rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

8.6 Ai sensi dell'art. 121, co. 6, del d.lgs. 36/2023, se cause imprevedibili o di forza maggiore impediscono solo parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Operatore è obbligato a proseguire le parti di servizio eseguibili. Della sospensione parziale deve essere dato atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Operatore economico in merito alle sospensioni devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa, secondo la disciplina delle riserve.

Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E PAGAMENTI

9.1 L'Operatore economico si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010. A tal fine comunica alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione nella commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operarvi. Qualsiasi variazione dei dati deve essere comunicata entro il medesimo termine di 7 giorni.

9.2 Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità comporta la sospensione di ogni pagamento da parte della Stazione Appaltante fino alla regolarizzazione della posizione e, nei casi più gravi, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010 e dell'art. 1456 del Codice Civile.

9.3 L'Operatore economico si impegna a inserire nei contratti stipulati con subappaltatori e subcontraenti della filiera un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità.

9.4 L'emissione della fattura elettronica è subordinata al preventivo rilascio, da parte del RUP/DEC, dell'attestato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. 36/2023. Tutte le fatture dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) generato tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) di ANAC e il Codice Unico IPA: 6U1HQH. Si applica il regime dello Split Payment ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

9.5 La Stazione Appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 36/2023.

9.6 Il pagamento è subordinato all'acquisizione del DURC regolare tramite le piattaforme digitali abilitate. In caso di inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata e procede, ai sensi dell'art. 11, co. 6, del d.lgs. 36/2023, al pagamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, detraendolo dal corrispettivo spettante all'Operatore.

9.7 L'importo contrattuale stimato è pari a:

Descrizione	Importo
Concessione dell'uso del software per gli anni 2026-2028	€ 13.775,00
Totale o.f.e.	€ 13.775,00
IVA	€ 3.030,50
TOTALE (O.F.I.)	€ 16.805,50

9.8 L'importo di cui sopra è fisso e invariabile e comprende ogni onere, spesa, tassa, costo della manodopera, utile e onere di sicurezza aziendale necessari per la perfetta esecuzione del servizio/fornitura.

9.9 Ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008, per l'espletamento dell'appalto non sono stati rilevati rischi interferenziali. Pertanto, i costi della sicurezza per rischi da interferenze sono pari a € 0,00 e non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

10.1 Ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto qualora si verifichi un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

10.2 Il contratto può essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante semplice comunicazione scritta via PEC, nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
- sospensione arbitraria e non autorizzata delle prestazioni superiore a 3 giorni lavorativi;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato (art. 119 del d.lgs. 36/2023);
- mancata reintegra della garanzia definitiva entro i termini o recidiva nelle penali;
- perdita dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- violazione accertata del divieto di pantouflage (art. 53 co. 16-ter d.lgs. 165/2001).

10.3 In caso di risoluzione, l'Operatore economico avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite e accettate alla data dello scioglimento, previa detrazione delle penali maturate e dei danni subiti dall'Amministrazione, il cui risarcimento, in caso di colpa lieve dell'appaltatore, non potrà superare il valore complessivo del contratto.

10.4 L'eventuale tolleranza della Stazione Appaltante a precedenti inadempimenti non costituisce rinuncia ai propri diritti contrattuali.

10.5 Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la Regione Piemonte ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tale ipotesi, l'Operatore economico ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

11.1 L'Affidatario si obbliga ad applicare ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore di attività e nella zona in cui si eseguono le prestazioni, garantendo le medesime tutele economiche e normative (art. 11 del d.lgs. 36/2023).

11.2 L'Affidatario è obbligato in solido con gli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 119, co. 15 del d.lgs. 36/2023, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.

11.3 L'Operatore economico garantisce l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008, assumendo l'esclusiva responsabilità per infortuni o danni a terzi o a beni dell'Ente.

11.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il RUP invita l'Affidatario a provvedervi entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, la Stazione Appaltante può pagare direttamente i lavoratori, trattenendo il relativo importo dalle fatture (art. 11, comma 5, d.lgs. 36/2023).

Art. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

12.1 Non si richiede la prestazione della garanzia definitiva in considerazione della notoria affidabilità dell'appaltatore, dello sconto prestato sul prezzo offerto e della natura della prestazione, già ripetutamente eseguita con esito positivo ad altri soggetti da parte del fornitore.

Art. 13 - PENALI

13.1 Trova applicazione l'art. 126 del d.lgs. 36/2023.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 L'esecuzione del contratto avviene nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni (Codice Privacy).

14.2 Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati:

- I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità legate all'espletamento delle funzioni istituzionali e del procedimento amministrativo di cui al d.lgs. 36/2023.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del rapporto contrattuale.
- Il Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Regione Piemonte.
- Il Delegato al trattamento è la Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica.

- Il Responsabile del trattamento è l'Ing. Franco Brignolo.
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it, Piazza Piemonte n. 1, 10127 – Torino.

14.3 I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dagli artt. 15-22 del Reg. UE 679/2016 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione), esercitabili rivolgendosi ai contatti sopra indicati, fatto salvo il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

15.1 In caso di controversie relative all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, le parti si impegnano a esperire prioritariamente un tentativo di risoluzione amichevole o accordo bonario, ai sensi dell'art. 210 del d.lgs. 36/2023.

15.2 È espressamente esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 213 del Codice. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, rinuncia a deferire ad arbitri la decisione delle controversie, che restano rimesse alla giurisdizione ordinaria.

15.3 Per tutte le controversie che non abbiano trovato soluzione in via stragiudiziale è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Torino.

15.4 La pendenza di una controversia non esonera l'Operatore economico dall'obbligo di proseguire regolarmente le prestazioni, salvo formale provvedimento di sospensione del RUP.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio prioritario alle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati, nonché alla normativa nazionale e unionale vigente in materia di contratti pubblici.

16.2 In via sussidiaria si applicano le norme del Codice Civile relative ai contratti e alle obbligazioni (artt. 1655 e seguenti in materia di appalto), nonché il d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza.

16.3 In caso di discordanza tra i documenti di gara, l'ordine di prevalenza è il seguente:

1. Contratto sottoscritto tra le parti;
2. Capitolato speciale/descrittivo-prestazionale d'appalto;
3. Documento d'offerta dell'Operatore economico.